

**Facciamo il punto della situazione in Italia per quanto concerne quello che è il panorama riabilitativo secondo normativa vigente e buon senso:**

## **DECRETO 14 settembre 1994, n.741**

Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del fisioterapista. (G.U. Serie Generale n. 6 del 9 gennaio 1995)

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;

Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanita' di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;

Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;

Ritenuto di individuare la figura del fisioterapista;

Ritenuto che nell'ambito del profilo del fisioterapista vadano ricondotte, come formazioni complementari, le figure del terapeuta occupazionale e del terapeuta della psicomotricita';

Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella seduta del 22 aprile 1994;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;

Vista la nota, in data 13 settembre 1994, con cui lo schema di regolamento e' stato trasmesso, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. E' individuata la figura del fisioterapista con il seguente

profilo: **il fisioterapista e' l'operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, che svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricita', delle**

funzioni corticali superiori, e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita.

2. In riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, (NDR DISCORSO CHIUSO, SOLO DIAGNOSI)

nell'ambito delle proprie competenze, il fisioterapista:

a) elabora, anche in equipe multidisciplinare, la definizione del

programma di riabilitazione volto all'individuazione ed al superamento del bisogno di salute del disabile;

b) pratica autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche e occupazionali;

c) propone l'adozione di protesi ed ausili, ne addestra all'uso e ne verifica l'efficacia;

d) verifica le risposdenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale.

3. Svolge attività di studio, didattica e consulenza professionale, nei servizi sanitari ed in quelli dove si richiedono

le sue competenze professionali;

4. Il fisioterapista, attraverso la formazione complementare, integra la formazione di base con indirizzi di specializzazione nel settore della psicomotricità e della terapia occupazionale:

a) la specializzazione in psicomotricità consente al fisioterapista di svolgere anche l'assistenza riabilitativa

sia psichica che fisica di soggetti in età evolutiva con deficit neurosensoriale o psichico;

b) la specializzazione in terapia occupazionale consente al fisioterapista di operare anche nella traduzione funzionale della

psicomotricità residua, al fine dello sviluppo di compensi funzionali

alla disabilita', con particolare riguardo all'addestramento per conseguire l'autonomia nella vita quotidiana, di relazione (studio-lavoro-tempo libero), anche ai fini dell'utilizzo di vari tipi di ausili in dotazione alla persona o all'ambiente.

5. Il percorso formativo viene definito con decreto del Ministero della sanita' e si conclude con il rilascio di un attestato di formazione specialistica che costituisce titolo preferenziale per l'esercizio delle funzioni specifiche nelle diverse aree, dopo il superamento di apposite prove valutative. La natura preferenziale del titolo e' strettamente legata alla sussistenza di obiettive necessita' del servizio e recede in presenza di mutate condizioni di fatto.

6. Il fisioterapista svolge la sua attivita' professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Il testo dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, e' il seguente: "A norma dell'art. 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneita' e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanita'. Il Ministro della sanita' individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico e' definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanita'".

- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988

(Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

**Legge 26 febbraio 1999, n. 42: Art. 1.**  
(Definizione delle professioni sanitarie)

1. La denominazione "professione sanitaria ausiliaria" nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché in ogni altra disposizione di legge, è sostituita dalla denominazione "professione sanitaria".

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n. 225, ad eccezione delle disposizioni previste dal titolo V, il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1975, n. 163, e l'articolo 24 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, e successive modificazioni. Il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post-base nonché degli specifici codici deontologici, fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali.

Segue... <http://www.fisiokinesiterapia.biz/NewDownload/legge42-99.pdf>

**MINISTERO DELLA SANITA'**

**DECRETO 27 luglio 2000**

**Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di fisioterapista, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.**

**IL MINISTRO DELLA SANITA'**

**di concerto con**

**IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E**

## **TECNOLOGICA**

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;  
Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l'art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base;

Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999;

Decreta:

### **Art. 1.**

I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di fisioterapista di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 741, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

Sezione A Diploma universitario Sezione B Titoli equipollenti

Fisioterapista - Decreto del Ministro della sanità  
14 settembre 1994, n. 741

Fisiokinesiterapista - Corsi biennali di  
formazione specifica ex legge 19 gennaio 1942,  
n. 86, art. 1

Terapista della riabilitazione - Legge 30 marzo  
1971, n. 118 - Decreto del Ministro della sanità  
10 febbraio 1974 e normative regionali

Terapista della riabilitazione - Decreto del  
Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo  
1982 - Legge 11 novembre 1990, n. 341

Tecnico fisioterapista della riabilitazione -  
Decreto del Presidente della Repubblica n. 162,  
del 10 marzo 1982

Terapista della riabilitazione dell'apparato  
motore - Decreto del Presidente della  
Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982

Massofisioterapista - Corso triennale di  
formazione specifica (legge 19 maggio 1971, n.  
403)

### **Art. 2.**

L'equipollenza dei titoli indicati nella sezione B della tabella riportata nell'art. 1, al diploma universitario di fisioterapista indicato nella sezione A della stessa tabella, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2000

p. Il Ministro della sanità Labate

p. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni

Legge 3 febbraio 2006, n. 27

**"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui"**

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 2006

Art. 4-*quater*.

*Disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni sanitarie*

*1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la formazione per l'accesso alle professioni sanitarie infermieristiche e tecniche della riabilitazione e della prevenzione e' esclusivamente di livello universitario.*

D.P.C.M. <http://www.fisiokinesiterapia.biz/download/decretoequivalenza.pdf>

*In riferimento alla sola diagnosi del medico fosse anche un MMG il fisioterapista opera in piena autonomia, non necessita di prescrizioni:*

<http://www.fisiokinesiterapia.biz/download/tarfarmacie.pdf>

*Aspetti fiscali:* Al riguardo, tenuto conto delle precisazioni fornite dal Ministero della salute, si ritiene che possano essere ammesse alla detrazione d'imposta di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR le spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001, anche senza una specifica prescrizione medica. Ai fini della detrazione, dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista sanitario dovranno risultare la relativa figura professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa. <http://www.fisiokinesiterapia.biz/download/agenziaentrate.pdf>

*Carrellata veloce di altre figure che operano in riabilitazione abusando della professione sanitaria di fisioterapista qualora si adoperino ad invadere le competenze proprie dell'unica figura riconosciuta e normata dallo Stato Italiano a prescindere dalle Sentenze della Giustizia Amministrativa e della Suprema Corte di Cassazione che si sono espresse più volte in modo univoco.*

**Osteopatia:** se sono fisioterapisti o medici e quindi hanno titolo all'esercizio di professione sanitaria devono specificare il possesso di tale titolo (fisioterapista - o dottore in fisioterapia - o dottore in medicina e chirurgia – con formazione in osteopatia / osteopata CO o DO), altrimenti la sola scritta Osteopata (sia pure vicino a un dr. o dott. poiché una laurea qualsiasi non abilita ad esercizio di professione sanitaria!!) fa presupporre l'esercizio abusivo della professione sanitaria.

**Massofisioterapista** che ha conseguito l'attestato dopo il 17 marzo 1999: I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio Sanitario Nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992 (oggi diplomi di laurea), e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

Il Decreto ministeriale del 27 luglio 2000 ha specificato quali siano i titoli, conseguiti prima dell'istituzione dei Corsi di Laurea in Fisioterapia, da ritenere equipollenti.

Essi sono:

- Fisiokinesiterapista -Corsi biennali di formazione specifica ex legge 19 gennaio 1942, n. 86, art. 1
- Terapista della riabilitazione - Legge 30 marzo 1971, n. 118 - Decreto del Ministro della Sanità 10 febbraio 1974 e normative regionali
- Terapista della riabilitazione - Decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982 - Legge 11 novembre 1990, n. 341
- Tecnico fisioterapista della riabilitazione - Decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982
- Terapista della riabilitazione dell'apparato motore - Decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982
- Massofisioterapista - Corso triennale di formazione specifica (legge 19 maggio 1971, n. 403)

Da rilevare che pende al Consiglio di Stato la controversia circa la legittimità del citato D.M. 27 luglio 2000 nella parte in cui dichiara l'equipollenza del diploma di massofisioterapista triennale. Ad oggi, tuttavia, il decreto ministeriale è pienamente efficace sebbene sub iudice, ragion per cui non può contestarsi – fino a diversa pronuncia del Giudice Amministrativo – lo svolgimento di tutti i compiti del fisioterapista da parte del massofisioterapista con diploma triennale ante '96.

Viceversa, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5225/2007, passata in giudicato, ha chiarito, in maniera definitiva, che i diplomi biennali di massofisioterapista non sono equipollenti alla laurea in fisioterapia.. Sulle competenze "proprie" dei massofisioterapisti biennali e triennali.

Dopo la riforma delle professioni sanitarie avviate dal d.lgs. 502/1992, il profilo professionale del massaggiatore-massofisioterapista è da ritenersi ormai superato con l'istituzione della nuova figura del fisioterapista. In tal senso, si è pronunciato anche il T.A.R. della Lombardia, Sezione di Brescia (Sentenza n. 1136/2007) e sezione di Milano (sentenza n. 4060/2008).

Nella stessa direzione depongono:

il D.M. 10 luglio 1998, che ha prorogato lo svolgimento dei corsi di formazione professionale di massofisioterapista unicamente per i non vedenti in attesa di una preannunciata rideterminazione del relativo profilo professionale;

il D.M. 27 luglio 2000, che ha ritenuto equipollente al titolo di fisioterapista il diploma di massofisioterapista unicamente se conseguito al termine di corsi triennali ex Legge n. 403/1971;

Il D.P.R. n. 220/2001, recante il regolamento sulla disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, che non contempla più i concorsi per massofisioterapista;

i C.C.N.L. del comparto Sanità, che mantengono il massofisioterapista solo come profilo professionale ad esaurimento;

*il D.M. 29 aprile 2001, che nell'elencare i profili professionali dell'area riabilitativa, non contempla più il massofisioterapista;*

*l'art. 6, comma 3, del d.lgs. 502/1992 e l'art. 4 quater del d.l. n. 250/2005 (convertito in Legge n. 27/2006), secondo cui la formazione per l'accesso alle professioni sanitarie è esclusivamente di livello universitario e i corsi pregressi, non riordinati, devono ritenersi soppressi;*

*la sentenza della Corte Costituzionale n. 449/2006, che ha dichiarato l'illegittimità di una legge della Provincia autonoma di Bolzano che istituiva il profilo professionale sanitario del massaggiatore/massofisioterapista.*

*I massaggiatori-massofisioterapisti biennali ante '96, che hanno cioè conseguito il titolo antecedentemente alla riforma di cui al d.lgs. 502/1992, possono continuare a svolgere le funzioni previste dalle previgenti disposizioni ad essi riferite (quindi solo prestazioni massoterapiche sotto il controllo diretto del medico). Essi, ove già assunti, mantengono in essere il rapporto di lavoro con il relativo inquadramento "ad esaurimento". Essi non possono accedere ai corsi di riconversione creditizia. I massaggiatori-massofisioterapisti post '96, che cioè hanno conseguito il titolo dopo la soppressione dei relativi corsi disposta dal d.lgs. 502/1992 (i corsi attivati dopo il 1° gennaio 1996), a rigore in realtà non hanno conseguito alcun titolo idoneo a legittimare lo svolgimento di qualsiasi attività sanitaria riabilitativa. Non dovrebbe essere più consentita la nuova assunzione in ruolo di massofisioterapisti biennali presso strutture pubbliche e private accreditate.*

*Da rilevare che i nuovi "titoli" previsti dalla Regione Lombardia, di "Massaggiatore e operatore della Salute", di "Operatore del Massaggio Sportivo" e di "Operatore di tecniche del massaggio orientale", non hanno valore abilitante all'esercizio di attività sanitaria propria del fisioterapista. A seguito infatti dei ricorsi presentati dall'AIFI Lombardia contro i decreti che istituivano i suddetti profili, la stessa Regione è nuovamente intervenuta in materia esplicitando che i titoli finali conseguiti non hanno efficacia abilitante.*

## **Abrogato il D.M 07 settembre 1976 (mansionario del massofisioterapista) : DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 2010, n. 248**

Regolamento recante abrogazione espressa delle norme regolamentari vigenti che

hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o

sono comunque obsolete, a norma dell'articolo 17, comma 4-ter, della legge 23

agosto 1988, n. 400. (10G0249) (GU n.20 del 26-1-2011 - Suppl. Ordinario n. 18)

**note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/2011**

Data: 07/09/1976

Titolo:ORARI E PROGRAMMI D'INSEGNAMENTO RELATIVI ALLE SEZIONI DI QUALIFICA PER MASSOFISIOTERAPISTI E PER CENTRALINISTI TELEFONICI FUNZIONANTI PRESSO GLI ISTITUTI PROFESSIONALI PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO DI STATO PER CIECHI NICOLODI DI FIRENZE E COLOSIMO DI NAPOLI Elenco: 109048

Tipo Atto: DECRETO MINISTERIALE

Le scuole Statali sono state chiuse, resta un'unica scuola con autorizzazione Regionale.



Il Tar Perugia (Sentenza appellata ma oramai c'è ben poco da sognare) con Sentenza depositata in segreteria il 15 gennaio 2010 ha sancito essere il massofisioterapista "operatore d'interesse sanitario" confermato poi successivamente in altre Sentenze.

Circolari ministeriali, pareri ed interrogazioni Parlamentari hanno confermato il tutto:

<http://www.fisiokinesiterapia.biz/download/circulariministerialimft.pdf>

<http://www.fisiokinesiterapia.biz/download/interrogazionemft.pdf>

**Laureati in Scienze motorie-ISEF:** Legge 8 maggio 1998, n°178 al punto 7 proscrive l'attività professionale sanitaria in modo categorico:

<http://www.fisiokinesiterapia.biz/download/decretoscienzemotorie.pdf>

Il tentato scempio chiamato 1 Septies è stata abrogato, è in corso un tavolo ministeriale sulle competenze del Laureato in Scienze motorie, qualunque cosa si decida se contra-legem o se non dovesse essere di nostro gradimento è facilmente appellabile a Tar.

**Massaggiatori Capo bagnini degli stabilimenti idroterapici:** il TAR di Milano con Sentenza DEFINITIVA N° 00676 del 2011 ha sancito in modo inequivocabile che tale figura istituita ante "grande guerra" può massaggiare solo ed esclusivamente alle dipendenze e sotto supervisione fisioterapica:

<http://www.fisiokinesiterapia.biz/download/tarmcb.pdf>